

I fattori di rischio AML/CFT nel settore assicurativo ramo vita

La IV Direttiva antiriciclaggio ha introdotto l'obbligo per i soggetti destinatari di svolgere l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, l'art. 8 al comma 1 prevede che gli enti assoggettati alla IV Direttiva sono tenuti ad adottare opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio fra cui i seguenti: *clienti con cui operano, paesi o aree geografiche di attività, prodotti e servizi offerti, canali e modalità distributive*. La Direttiva, inoltre, obbliga gli intermediari a documentare l'esercizio di autovalutazione, tenerlo aggiornato e metterlo a disposizione delle Autorità di Vigilanza (art. 8 comma 2). A questo proposito, con nota dell'ottobre 2015, la Banca d'Italia aveva richiesto alle Banche un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di trasmetterne gli esiti nella Relazione Annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio entro il 30 aprile 2016.

Tra i soggetti chiamati a svolgere l'autovalutazione rientrano gli intermediari assicurativi che operano nel ramo vita. A ribadirlo è la Relazione di Mutua Valutazione condotta dal Gafi nel corso del 2015 secondo cui *"Banca d'Italia dovrebbe perseguire lo sviluppo del nuovo modello di vigilanza basata sul rischio e IVASS dovrebbe avviare lo sviluppo di un modello più robusto rispetto a quello attualmente in uso. Entrambi i modelli dovrebbero tenere pienamente conto dei rischi specifici ai quali sono esposti i soggetti vigilati e della qualità delle prassi da loro attuate per la gestione del rischio. I modelli dovrebbero generare output chiaramente in grado di individuare gli intermediari prioritari dal punto di vista della vigilanza in materia antiriciclaggio"*. In attesa pertanto della pubblicazione, ormai prossima, della nota IVASS giova in questa sede richiamare i fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tipici del settore. Sul punto assumono rilevanza le Linee Guida Esas. In data 21 ottobre 2015 il comitato congiunto delle European Supervisory Authorities (Comitato ESA), costituito da EBA (European Banking Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ed ESMA (European Securities and Markets Authority), ha avviato una pubblica consultazione relativa a due bozze di linee guida in tema di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo che si è chiusa il 22 gennaio 2016: rivolte a banche, assicurazioni e intermediari finanziari nonché alle competenti autorità di vigilanza (entrambe indicate come le "Linee Guida ESA".

Nelle Linee Guida sui Fattori di Rischio, viene richiesto ai soggetti obbligati, in coerenza con l'articolo 8 della Direttiva AML, di predisporre un assessment circa le

generali condizioni del mercato e dell'ambiente economico e commerciale relativo, considerando quindi i rischi generali connessi ai prodotti e servizi offerti, ai paesi sui quali operano, alla tipologia di clientela e alle operazioni e ai canali di esecuzione tipici delle stesse.

Le evidenze di tale attività di assessment dovranno essere documentate, aggiornate e messe a disposizione delle autorità di vigilanza competenti. Le Linee Guida sui Fattori di Rischio prevedono poi che gli intermediari, anche sulla base dell'esito di tale attività di assessment, analizzino ed individuino il rischio AML/CFT connesso alla propria clientela e ciò anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela che verranno, pertanto modulati in base al livello di rischio potenziale dell'intermediario.

In tale ambito assume particolare pregnanza il Capitolo 7 del summenzionato documento che contiene le Linee Guida per il settore assicurativo vita. Nel capitolo sono riportati i fattori di rischio e le misure cui le imprese assicurative operanti nel ramo vita devono attenersi. Il documento precisa tuttavia che in tale settore trovano altresì applicazione le linee riportate al capitolo 5 titolo III per il wealth management e nel capitolo 9 relative ai fondi di investimento.

Nel documento vengono identificati quattro gruppi di *risk factors* connessi rispettivamente a: *prodotti, servizi e transazioni; cliente e beneficiario; canali distributivi; paese o area geografica*. All'interno di ciascun gruppo, le Linee Guida individuano i fattori che indicano rispettivamente un maggiore o un più basso rischio. Pertanto, in relazione ai *prodotti, servizi e transazioni* sono fattori rappresentativi di un più alto rischio, a titolo esemplificativo: la flessibilità dei pagamenti, per esempio i prodotti che consentono pagamenti da terze parti o pagamenti in contanti; la facilità di accesso ai fondi, per esempio prelievi parziali o riscatto anticipato in qualsiasi momento, con spese o tasse limitate; commercializzazione, per esempio i prodotti che possono essere commercializzati su un mercato secondario o che possono essere usati a garanzia di un prestito; l'anonimato, per esempio i prodotti che facilitano o permettono l'anonimato del cliente.

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_reati_finanziari/RAPPORTO_DI_VALUTAZIONE_AML-CFT_-_versione_in_italiano.pdf
https://www.eba.europa.eu/news-press/calendar?p_p_id=8&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_eventId=1240371

[https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1240311/JC+2015+060+\(Joint+Consultation+on+Guidelines+on+AML+CFT+RBS+Art+48\(10\)\).pdf](https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1240311/JC+2015+060+(Joint+Consultation+on+Guidelines+on+AML+CFT+RBS+Art+48(10)).pdf)
[https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%202015%20061%20\(Joint%20Draft%20Guidelines%20on%20AML+CFT%20RFBWG%20Art%2017%20and%2018\).pdf](https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%202015%20061%20(Joint%20Draft%20Guidelines%20on%20AML+CFT%20RFBWG%20Art%2017%20and%2018).pdf)

In tale ambito assume particolare pregnanza il Capitolo 7 del summenzionato documento che contiene le Linee Guida per il settore assicurativo vita. Nel capitolo sono riportati i fattori di rischio e le misure cui le imprese assicurative operanti nel ramo vita devono attenersi. Il documento precisa tuttavia che in tale settore trovano altresì applicazione le linee riportate al capitolo 5 titolo III per il wealth management e nel capitolo 9 relative ai fondi di investimento. Nel documento vengono identificati quattro gruppi di *risk factors* connessi rispettivamente a: *prodotti, servizi e transazioni; cliente e beneficiario; canali distributivi; paese o area geografica*. All'interno di ciascun gruppo, le Linee Guida individuano i fattori che indicano rispettivamente un maggiore o un più basso rischio. Pertanto, in relazione ai *prodotti, servizi e transazioni* sono fattori rappresentativi di un più alto rischio, a titolo esemplificativo: la flessibilità dei pagamenti, per esempio i prodotti che consentono pagamenti da terze parti o pagamenti in contanti; la facilità di accesso ai fondi, per esempio prelievi parziali o riscatto anticipato in qualsiasi momento, con spese o tasse limitate; commercializzazione, per esempio i prodotti che possono essere commercializzati su un mercato secondario o che possono essere usati a garanzia di un prestito; l'anonimato, per esempio i prodotti che facilitano o permettono l'anonimato del cliente. In relazione al *cliente e al beneficiario*, sono fattori rappresentativi di un più alto rischio, a titolo esemplificativo: la natura del cliente, per esempio persone giuridiche la cui struttura è opaca, cliente o titolare effettivo del cliente PEP, beneficiario o titolare effettivo del beneficiario PEP, contratto non corrispondente alla situazione di salute del cliente, la professione del cliente è particolarmente esposta ai rischi di riciclaggio o di corruzione; rileva altresì il comportamento del cliente in relazione al contratto, per esempio il cliente frequentemente trasferisce il contratto ad un altro assicuratore, frequenti e ingiustificati riscatti, specie quando il rimborso è fatto

da differenti conti bancari, il cliente trasferisce il contratto a una terza parte apparentemente priva di relazione con lo stesso, il cliente chiede di cambiare o aumentare la somma assicurata e/o il pagamento del premio; in relazione al beneficiario rileva il cambio beneficiario con altro apparentemente privo di relazione col cliente; in relazione ai pagamenti rilevano a titolo esemplificativo, il pagamento del premio da differenti banche senza giustificato motivo, pagamenti provenienti da banche non stabilite nel paese di residenza del cliente, pagamenti ricevuti da terze parti senza giustificato motivo. In relazione ai *canali distributivi*, sono fattori rappresentativi di un più alto rischio, a titolo esemplificativo: la vendita a distanza di prodotti assicurativi, lunghe catene di intermediari, intermediari utilizzati in inusuali circostanze, per esempio in presenza di grandi distanze geografiche. Infine, in relazione al *paese o area geografica*, sono fattori rappresentativi di un più alto rischio, a titolo esemplificativo, l'ipotesi in cui assicuratore, cliente e beneficiario sono situati in differenti giurisdizioni, ovvero sono stabiliti in paesi ad alto rischio identificati dalla Commissione, i premi sono pagati tramite conti tenuti in istituzioni finanziarie stabilite in paesi ad alto rischio, l'intermediario è stabilito in un paese ad alto rischio.

Le Linee Guida espongono nella parte finale le misure che le imprese di assicurazione operanti nel ramo vita devono adottare precisando, tra l'altro, che l'identità del beneficiario deve essere accertata al più tardi al momento del pagamento e prevedendo l'utilizzo di misure rafforzate in presenza di situazioni ad alto rischio. Inoltre, ai sensi della IV Direttiva AML, laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri prescrivono che i soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela, rispettino gli obblighi seguenti: informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza; eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto d'affari con il cliente.

SP CONSULTING

Avv. Gilda Sanseverino
sanseverino@spconsulting.name
www.spconsulting.name